

AVVISO PUBBLICO

per la costituzione di un Elenco di professionisti avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi di patrocinio e difesa in giudizio dell’Azienda nonché per la tutela legale dei suoi dipendenti (ex CCNL Sanità – Comparto e Dirigenza) e per incarichi di consulenza giuridica.

Premessa

L’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 intende costituire un elenco pubblico di avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza al quale attingere per il conferimento degli incarichi relativi alla propria difesa e rappresentanza in giudizio, nonché di quella dei propri dipendenti ed ex dipendenti nei casi previsti dalla contrattazione collettiva e per incarichi di consulenza giuridica.

La finalità del presente avviso è quella di dare massima applicazione ai principi di economicità, efficacia, pubblicità, comparazione e trasparenza che regolano e sono alla base dell’operato dell’azione pubblica.

Il presente avviso non costituisce atto di avvio di alcuna procedura concorsuale e, alla scadenza del termine previsto dallo stesso, non saranno stilate graduatorie, né attribuiti punteggi. L’Azienda si limiterà a verificare la presenza dei requisiti richiesti per l’inserimento nell’Elenco.

La domanda di inserimento nell’Elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico di rappresentanza e difesa giudiziale o di incarico di consulenza per la risoluzione di casi controversi. L’inserimento, nel detto Elenco, non comporta l’automatica attribuzione di incarichi difensivi, i quali verranno attribuiti solo con formale deliberazione di incarico e relativa delega sottoscritta dal Direttore Generale. Rientra, infatti, tra i poteri discrezionali facenti capo all’Azienda la scelta dell’avvocato ritenuto più idoneo alla difesa aziendale nel singolo caso concreto. Per casi particolari, inoltre, l’Azienda si riserva la facoltà di incaricare della propria rappresentanza e difesa in giudizio avvocati non inclusi nell’Elenco aziendale, dando adeguata motivazione di tale decisione nell’atto di attribuzione dell’incarico di patrocinio legale.

L’acquisizione delle istanze e l’inserimento nell’Elenco non comporta, quindi, l’assunzione di alcun obbligo da parte dell’Azienda di conferire incarichi ai professionisti iscritti e, conseguentemente, non attribuisce a essi alcun diritto e/o pretesa in ordine all’eventuale conferimento di incarichi.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal professionista interessato con le modalità e nei tempi indicati dal presente avviso. Essa dovrà attestare i requisiti richiesti dal presente avviso e dovrà essere corredata da un sintetico curriculum vitae e dalla copia di un valido documento di identità.

L’elenco aziendale sarà suddiviso nei seguenti settori nei quali il professionista dovrà possedere comprovata esperienza:

- a. diritto amministrativo,
- b. diritto civile: ramo risarcimento danni da responsabilità professionale medico sanitaria e tutto ciò che non rientra nel risarcimento danni da responsabilità professionale medico sanitaria,
- d. diritto del lavoro e previdenza,
- e. diritto penale,
- f. recupero crediti e procedure esecutive.

L'avvocato istante potrà chiedere di essere iscritto in uno o più dei sopra indicati settori, per i quali risulterà possedere i requisiti richiesti.

Requisiti richiesti

Può presentare domanda per l'iscrizione nell'elenco l'avvocato libero professionista, che risulti in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati;
2. aver patrocinato almeno 30 cause, negli ultimi due anni, nel singolo settore giuridico del sopraindicato elenco, a cui chiederà di essere iscritto (indicare, nel curriculum vitae, i numeri di R.G. ed il Foro nonché gli eventuali mandati congiunti con altri professionisti). Si precisa che, quale elemento di riferimento in ordine al requisito richiesto (comprovata esperienza), si è ritenuto applicare i criteri di cui al DM 12/8/2015 n. 144 *"Regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'art. 9 della legge 31/12/2012 n. 247"*. Poiché tale norma, all'art. 8, prevede l'aver trattato, nel ramo di riferimento, incarichi professionali pari a 15 per anno, si è reputato ragionevole applicare detto criterio per almeno due anni.
3. non essere in situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità con l'Azienda e, in particolare, non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'Azienda.
4. disponibilità a non porsi, per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nelle situazioni di cui al punto 4), né direttamente né attraverso altri professionisti appartenenti al medesimo Studio professionale,
5. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati,
6. non avere riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
7. non essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso,
8. non trovarsi in condizioni che possano limitare o escludere, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
9. disponibilità ad attenersi a quanto previsto dal disciplinare, che l'avvocato dovrà sottoscrivere prima di essere inserito nell'elenco,
10. possedere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.

I sopraesposti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande e dovranno essere mantenuti per tutta la durata di permanenza nell'elenco, pena la cancellazione dallo stesso.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda, redatta sulla base dello schema allegato al presente bando, dovrà essere intestata al Direttore Generale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 e fatta pervenire **entro e non oltre il giorno 30 giugno 2019.**

La trasmissione della domanda e dei relativi allegati (che dovranno essere tutti in formato PDF non modificabile) dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it

Le domande pervenute in modalità diverse da quella indicata o pervenute tardivamente saranno escluse.

La domanda dovrà avere il seguente oggetto: "Domanda relativa all'avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di professionisti avvocati da utilizzare per incarichi di consulenze e di patrocinio e difesa in giudizio dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 nonché per la tutela legale dei suoi dipendenti".

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o disguidi non imputabili a sua propria colpa.

Contenuto della domanda

La domanda, redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta dal professionista, dovrà contenere l'indicazione di:

- 1) I settori (o il settore) di maggiore competenza scelti tra quelli sopra indicati
- 2) L'eventuale patrocinio presso le giurisdizioni superiori
- 3) Il codice fiscale e la partita IVA
- 4) La dichiarazione degli estremi dell'assicurazione per la responsabilità professionale, relativo massimale e scadenza
- 5) il possesso di tutti i requisiti riportati nel sopraindicato punto "Requisiti richiesti".

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) sintetico curriculum vitae. Si informa che in caso di inserimento del professionista nell'elenco aziendale, esso sarà utilizzato ai fini e secondo quanto disposto in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.
- 2) elenco degli estremi delle cause richieste ai punti 1 e 2 dei requisiti
- 3) fotocopia, leggibile, di un valido documento di identità.
- 4) Copia del disciplinare/protocollo sottoscritto per accettazione.

Iscrizione e validità dell'elenco aziendale

L'iscrizione nell'Elenco avverrà, secondo l'ordine alfabetico e all'interno della (o delle) sezione per la quale è stata fatta la domanda, solo per coloro che saranno risultati in possesso dei requisiti richiesti e le cui domande siano pervenute nei tempi e modi indicati dal presente avviso. Si ricorda che i professionisti idonei a essere inseriti nell'elenco, per potervi essere inseriti dovranno sottoscrivere per accettazione il Disciplinare che regolerà i loro rapporti con l'Azienda per tutto il periodo di permanenza nell'elenco aziendale.

Non sarà stilata alcuna graduatoria e non sarà attribuito alcun punteggio.

L'Elenco sarà approvato con apposito atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda.

L'Elenco avrà validità triennale a far data dalla delibera di approvazione (o da altro termine in essa contenuto) e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda.

L'elenco potrà, in ogni momento, essere soggetto a revisione da parte dell'Azienda, che potrà, in ogni momento, procedere ad escludere da esso i professionisti che risulteranno non più in possesso dei requisiti previsti per potervi accedere.

Allo scadere di ogni anno e in caso di necessità, l'Azienda si riserva la facoltà di implementare l'elenco aziendale, mediante riapertura dei termini per proporre nuove domande di iscrizione.

L'Azienda si riserva il potere di eseguire controlli volti a verificare la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati e, con esso, la possibilità di richiedere al professionista la documentazione giustificativa di quanto dichiarato.

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

L'inserimento nell'elenco aziendale non comporta l'automatica attribuzione di incarichi difensivi e non fa sorgere in capo ai professionisti alcun diritto a ciò, né in capo all'Azienda alcun obbligo di conferire incarichi ai professionisti iscritti.

I singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio verranno attribuiti con formale deliberazione di incarico e relativa delega sottoscritta dal Direttore Generale. La scelta del professionista da incaricare avverrà in base alle professionalità da questi possedute in relazione all'incarico da conferire. Si ricorda che l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio ha natura e carattere prettamente fiduciario e che l'Azienda non si spoglierà di tale sua prerogativa, rientrando tra i poteri discrezionali facenti capo a essa la scelta dell'avvocato ritenuto più idoneo alla difesa aziendale nel singolo caso concreto.

Per casi particolari ed eccezionali, l'Azienda si riserva la facoltà di incaricare della propria rappresentanza e difesa in giudizio avvocati non inclusi nell'albo aziendale, dando adeguata motivazione di tale decisione nell'atto di attribuzione dell'incarico.

Nei casi previsti dall'articolo 25 CCNL del 8 giugno 2000 per l'area della Dirigenza e dall'articolo 26 CCNL del 20 settembre 2001 per l'area del Comparto, i dipendenti dell'Azienda potranno scegliere di essere difesi da uno dei legali inseriti nell'elenco aziendale, salva la facoltà degli stessi di nominare un legale di propria fiducia secondo quanto previsto dalla regolamento aziendale in materia.

Gli avvocati inseriti nell'elenco, nella gestione degli incarichi loro conferiti, dovranno attenersi al disciplinare regolante i rapporti tra gli stessi e l'Azienda, la sottoscrizione del quale – si ribadisce – è condizione essenziale per essere inseriti nell'elenco aziendale.

Onorari riconosciuti al professionista

L'Avvocato, nell'elaborazione del preventivo delle proprie competenze professionali, dovrà attenersi ai valori medi indicati nelle tabelle incluse nel D.M. 55/2014, ai quali potranno essere applicate variazioni in diminuzione o in aumento. Detti valori tabellari medi sono da considerarsi la tariffa massima applicabile. Nei giustificati casi di aumento, non potrà essere superiore al 20% del detto valore medio tabellare.

Qualora l'Avvocato ritenga di doversi discostare da tali parametri, dovrà motivarne le ragioni nel preventivo. L'Azienda, prima di affidare formalmente l'incarico, si riserverà di valutare sia le motivazioni che la congruità del compenso richiesto e, in base a tale valutazione, deciderà se conferire l'incarico.

Il preventivo dovrà essere redatto in base al valore della controversia indicato nell'atto giudiziario da parte attrice ai fini del contributo unificato. Nel caso di causa di valore indeterminabile il valore è da intendersi riferito alla fascia da € 26.000,01 a € 52.000,00.

La parcella definitiva dovrà essere emessa in base al *decisum* in caso di condanna dell'Azienda.

In caso di sentenza vittoriosa la parcella definitiva sarà emessa in base al *disputatum*.

Il legale incaricato dovrà, inoltre, occuparsi, per conto e in nome dell'Azienda e senza ulteriore compenso a carico dell'Azienda, dell'attività di recupero dei crediti, delle spese e degli onorari nel caso di condanna controparte.

Al legale incaricato l'Azienda riconoscerà il rimborso forfettarie delle spese come previsto dal D.M. 55/2014. In caso di ulteriori spese, esse dovranno essere, per quanto possibile, inserite in preventivo e saranno pagate dall'Azienda soltanto quelle che saranno sostenute da idonea documentazione.

Se il processo non giunge alla sua fine naturale per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, in sede di emissione del preavviso di parcella, il compenso (che era stato indicato in preventivo) dovrà essere ridotto e parametrato all'attività effettivamente svolta.

Se il legale dell'Azienda assiste nello stesso procedimento più soggetti aventi la medesima posizione

processuale (a esempio, il caso di difesa sia dell'Azienda sia di dipendenti della stessa nei casi in cui gli oneri sono a carico della prima), il compenso unico non può essere di regola aumentato. Nel caso in cui, invece, vi siano differenti posizioni processuali (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere di regola aumentato del 10% soltanto per la difesa del primo soggetto oltre l'Asl e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 e nulla per il residuo. Tale criterio vale anche nel caso in cui l'avvocato difenda un solo soggetto contro più parti.

I compensi per il patrocinio del personale dipendente dell'Azienda per cause penali sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per ogni fase di cui al D.M. n. 55/2014.

Oneri riconosciuti al professionista in caso di contenzioso di cui alla Legge Regionale Ligure 28/2011

Il compenso, dovuto ai professionisti per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda nelle cause rientranti nella Legge Regionale Ligure n. 28/2011 "Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale", sarà regolato esclusivamente da quanto stabilito dal Comitato Regionale Sinistri.

In particolare, l'avvocato dovrà redigere il preavviso di parcella in base al valore della controversia indicato nell'atto giudiziario da parte attrice ai fini del contributo unificato.

La parcella definitiva dovrà invece essere emessa in base al *decisum* in caso di condanna dell'Azienda; mentre in caso di sentenza vittoriosa, verrà emessa in base al *disputatum* (valore della domanda dichiarato nell'atto giudiziario ai fini del contributo unificato).

I compensi per le cause di risarcimento danni sono conteggiati applicando la riduzione del 50% sulle tariffe medie tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta una somma di rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale per la prestazione (come previsto dal D.M. n. 55/2014).

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia non è dovuto alcun compenso in aumento, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Se il processo non è portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, i compensi sono liquidati per l'attività effettivamente svolta.

Se il legale dell'Azienda assiste nello stesso procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale (a esempio, il caso di difesa sia dell'Azienda sia di dipendenti della stessa nei casi in cui gli oneri sono a carico della prima), il compenso unico non può essere di regola aumentato. Nel caso in cui, invece, vi siano differenti posizioni processuali (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere di regola aumentato del 10% soltanto per la difesa del primo soggetto oltre l'Asl e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 e nulla per il residuo. Tale criterio vale anche nel caso in cui l'avvocato difenda un solo soggetto contro più parti.

Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati dall'Azienda, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso ed, eventualmente, per la successiva gestione del rapporto. I dati potranno essere oggetto di pubblicazione in relazione all'assolvimento da parte dell'Azienda degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

La presentazione delle domande di partecipazione all'avviso da parte dei professionisti implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure inerenti l'avviso stesso.

Informazioni

Per informazioni inerenti il presente bando, gli interessati possono utilizzare il seguente indirizzo di pec protocollo.generale@asl5.liguria.it . La mail dovrà essere posta all'attenzione della Struttura Complessa Affari Generali e Legali e dovrà riportare nell'oggetto "richiesta informazioni su avviso pubblico per la costituzione di elenco avvocati"

Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'ASSL Ligure 5: www.asl5.liguria.it

Allegati:

- 1) disciplinare dei rapporti tra l'Azienda e gli avvocati
- 2) schema domanda